

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

Per iniziativa dei Soci Fondatori Associazione ACLI - Sezione provinciale di Trento, Associazione "Trentini nel Mondo", Fondazione "Charitas Tridentina", Fondazione "Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria - Trento", di seguito denominati Soci Fondatori, è stata costituita un'Associazione con denominazione "Associazione Trentina Accoglienza Stranieri -Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in sigla "A.T.A.S. - O.N.L.U.S."

L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Trento.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire altre sedi operative in base alle esigenze dell'attività associativa.

ART. 3

La durata dell'Associazione è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050

ART. 4

Comma 1 - Principi

L'Associazione agisce secondo i principi etici e culturali che ispirano l'iniziativa dei soci fondatori sulla base:

- a) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, delle convenzioni e dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo e del migrante e sulla salvaguardia delle libertà fondamentali;
- b) dagli art. 3, 10 e 11 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- c) delle normative europee, nazionali e provinciali vigenti in materia di servizi alla persona, con particolare attenzione alla persona migrante o in condizioni di fragilità;
- d) dell'esperienza dell'emigrazione trentina all'estero.

Comma 2 - Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, allo scopo più generale di facilitare positivi processi di inclusione sociale e comunitaria delle persone in stato di svantaggio, disagio conclamato o potenziale, difficoltà e/o vulnerabilità - con particolare attenzione alla popolazione migrante - valorizzando le potenzialità della convivenza interculturale e la dignità della persona umana.

A tale scopo, l'Associazione promuove, sostiene o realizza iniziative destinate a sostenere:

- a) i diritti e le aspirazioni delle persone non in grado di promuovere autonomamente le proprie istanze;
- b) l'autonoma e responsabile capacità di intraprendere

percorsi di integrazione e inserimento sociale, occupazionale, abitativo e culturale delle persone prese in carico;

c) lo sviluppo di relazioni positive e generative nella comunità, al fine di promuovere coesione sociale e confronto tra culture e prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione;

d) la sensibilità e la competenza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati nella gestione dei fenomeni migratori e dell'inclusione sociale.

c) Comma 3 - Attività

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali come sopra indicati, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a sua disposizione e nel rispetto delle priorità indicate dagli organi sociali:

a) svolge attività nei seguenti settori previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs, 460/97: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, cooperazione e solidarietà internazionale;

b) svolge attività di informazione (anche giuridica e sociale), sostegno e accompagnamento volte ad accrescere l'autonomia della persona attivandola nella comunità, con particolare attenzione alla persone immigrate e alle loro comunità estere di provenienza;

c) può costituire, gestire e/o aderire a fondi di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale od economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla locazione e promuovere altri strumenti al medesimo scopo;

d) può costituire o aderire a soggetti giuridici, strutture operative e attività - ove possibile in forma coordinata con le iniziative esistenti sul territorio - finalizzate all'inclusione sociale delle persone in stato di svantaggio. L'Associazione non può svolgere attività in settori diversi da quelli menzionati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione si propone di svolgere detta attività in modo apartitico ed aconfessionale, attraverso l'utilizzo e la migliore organizzazione possibile delle risorse umane, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato e quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività dell'Associazione.

TITOLO II - SOCI

ART. 5

Possono essere soci coloro che - singoli o enti - non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendano perseguire gli scopi sociali, sostenendo l'Associazione finanziariamente e possibilmente con attività di volontariato.

I dipendenti dell'Associazione possono essere soci.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta.

ART. 7

Sull'accoglienza delle domande di ammissione a socio decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali e non osservi le disposizioni statutarie, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) non adempia puntualmente, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- c) ometta di versare per 2 anni consecutivi il contributo associativo annuale per la quota minima spettante; le quote associative dell'anno devono essere pagate annualmente entro la fine di marzo;
- d) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente l'Associazione o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'Associazione.

ART. 9

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 7 e 8 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato. Il socio escluso, ai sensi dell'art. 8, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva. Il mancato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dai soci secondo le modalità e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci;
- b) dai contributi versati a qualunque titolo da enti pubblici o da privati;
- c) dai beni mobili e immobili che a qualunque titolo, gratuito

ed oneroso, vengono acquistati dall'Associazione.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 12

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività e l'effettivo perseguimento degli scopi di solidarietà sociale.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dall'Associazione rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

ART. 13

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, titolati a norma di legge;
- d) il Collegio dei Proibiviri;

Negli organi sociali di tipo elettivo non possono essere eletti fruitori di servizi o fornitori dell'Associazione.

Nessuno può far parte di più di un organo elettivo.

ASSEMBLEA

ART. 15

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) approvare in tempi opportuni il programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi pluriennali;
- b) approvare il bilancio di esercizio e la relazione degli amministratori;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 20, i componenti del Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico e del Collegio dei Proibiviri;
- d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione

dell'Associazione sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci o del Sindaco Unico;

e) fissare l'ammontare della quota sociale e dell'eventuale contributo associativo annuale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è fatta dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei soci, con le modalità stabilite nei commi successivi.

Il relativo avviso contenente l'ordine del giorno deve essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito con almeno 8 giorni di anticipo a mezzo posta oppure posta elettronica oppure p.e.c. a tutti i soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno stabilito per la prima.

ART. 17

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

L'assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, ad esclusione che per le delibere di scioglimento e messa in liquidazione relativamente alle quali è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 18

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. I soci fondatori e gli altri soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante. Non sono ammesse deleghe da parte delle persone fisiche.

ART. 19

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questo, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un segretario, che può essere anche un non socio, e di due scrutatori.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo diversa decisione presa a maggioranza dei presenti, tranne che per le elezioni delle cariche sociali o nel caso in cui riguardino persone, in tali casi sono sempre segrete.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti - sempre in numero dispari - eletti dall'Assemblea dei soci fra soci.

Le candidature devono essere presentate all'Associazione entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea elettiva, indicandone le relative motivazioni.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Nel caso che nel corso del mandato si rendano vacanti seggi di Consiglieri si provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti, o in assenza di non eletti, per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un socio, che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea successiva, in cui si dovrà provvedere alla elezione formale.

ART. 21

In prima convocazione il consigliere eletto più anziano di età, entro 20 giorni dalla Assemblea in cui è avvenuta l'elezione, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede fino ad avvenuta elezione del Presidente.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, tutte le volte che ne venga ravvisata l'opportunità oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione può essere effettuata mediante posta, posta elettronica, pec o in caso di massima urgenza, in via telefonica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con le modalità di votazione previste per l'Assemblea dei soci all'art. 19 del presente statuto. In caso di parità nella votazione palese prevale il voto del Presidente, nella votazione segreta si procede per ballottaggio soltanto nel caso di nomine, negli altri casi la delibera è respinta.

Fino alla prima convocazione del Consiglio neo eletto, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio per l'Ordinaria Amministrazione.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche non amministratore.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare circa l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) assumere o licenziare personale di servizio, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- e) deliberare regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione;
- f) deliberare la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- g) dare l'adesione a cooperative, consorzi, organismi le cui finalità siano simili o possano integrare l'Associazione, o comunque essere utili alla stessa e ai soci;
- h) deliberare circa il conferimento di procure sia speciali sia per categorie di atti;
- i) definire l'organizzazione, individuare le posizioni di struttura, assegnare i relativi incarichi e determinarne le attribuzioni, le funzioni ed il trattamento economico.
- j) nominare eventuali comitati, determinandone i compiti;
- k) deliberare circa programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque entrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli riservati all'Assemblea per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad altri suoi membri ed al Coordinatore/Direttore generale.

ART. 25

La rappresentanza legale spetta al Presidente o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori o a procuratori speciali la rappresentanza dell'Associazione, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti

COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci, oppure da un Sindaco Unico.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Sindaco o i Sindaci possono essere retribuiti, in base alle tariffe minime previste dall'Ordine dei dottori commercialisti.

I membri effettivi del Collegio Sindacale, se costituito in forma collegiale, procedono alla nomina, al loro interno, di un Presidente, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 27

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'Atto costitutivo e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo su quanto di loro competenza.

ART. 28

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee dei soci.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in caso di omissione da parte degli amministratori.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 29

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'assemblea, anche tra non soci, e dura in carica tre anni. Funge da presidente il più anziano d'età.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre la decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i soci e l'Associazione e gli organi di essa, circa l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali, escluse solo quelle rimesse alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 30

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, a norma dell'art. 9.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 31

Le modifiche al presente statuto, lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria come definito dall'articolo 17. In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, l'assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, solo se esiste un patrimonio da liquidare.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

oppure a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile.

Trento, 27 maggio 2017

F.to: Sandra Aschieri

F.to: Marco Dolzani (L.S.)